

La Ctp Milano ha deciso che l'Agenzia dovrà versare 35 mila euro di risarcimento

# Entrate k.o. per lite temeraria

## Punito il tentativo di giustificare l'accertamento tardivo

DI VALERIO STROPPA

Fisco condannato per lite temeraria. L'Agenzia delle entrate dovrà versare 35 mila euro di risarcimento a un'impresa per avere emesso (e poi successivamente difeso in giudizio) un accertamento notificato oltre la scadenza dei termini di decadenza dell'azione accertatrice. Così ha deciso la Ctp Milano con la sentenza n. 8502/15/15, depositata il 23 ottobre scorso, accogliendo il ricorso di un'azienda che si era vista richiedere dall'erario più di 21 milioni di euro, tra imposte, sanzioni e interessi. Tutto inizia nel 2002 con una verifica della guardia di finanza. Secondo le Fiamme gialle l'impresa era esterovestita: pur essendo formalmente residente in Olanda, la sede effettiva era in Italia e quindi doveva essere considerata dal punto di vista fiscale come un soggetto residente. Il conseguente avviso di accertamento, però, veniva emanato dall'Agenzia delle entrate solo nel febbraio

### Il principio della ctp Milano

Sussiste in capo all'Agenzia delle entrate una responsabilità aggravata per lite temeraria, posto che, nonostante essa abbia avuto a disposizione, anche considerando il raddoppio del termine di cui all'art. 43 del dpr n. 600/1973, dieci anni per emettere gli avvisi di accertamento di cui trattasi, ha provveduto alla loro emissione solo dopo lo spirare dell'ultimo giorno del decimo anno successivo a quello della asserita omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte della ricorrente, cagionando a quest'ultima un evidente danno e rilevanti disagi.


2014, ossia circa 12 anni dopo i rilievi della Gdf. L'ufficio recuperava a tassazione per gli anni 2001 e 2002 dividendi e plusvalenze incassati dal soggetto olandese ma che, secondo il fisco, avrebbero dovuto essere dichiarati e tassati in Italia: ai 10 milioni euro di imposte evase, si aggiungevano 11 milioni di sanzioni. A parere del fisco, nessun termine di prescrizione tributaria era stato violato: i cinque anni a disposizione per

i controlli in caso di omessa dichiarazione dovevano infatti ritenersi raddoppiati in quanto le somme evase superavano le soglie di punibilità penale previste dal dlgs n. 74/2000. Ai 10 anni così determinati, doveva poi essere aggiunta l'ulteriore proroga di termini sancita dall'articolo 10 della legge n. 289/2002. Una tesi però immediatamente confutata dalla società contribuente, che impugnava la rettifica invocando la

prescrizione delle annualità accertate. Trovando accoglimento da parte dei magistrati tributari. Secondo la Ctp Milano, infatti, il raddoppio dei termini in presenza di reato non può cumularsi con eventuali prolungamenti previsti da altre disposizioni. Come già stabilito dalla sentenza n. 247/2011 della Corte costituzionale. In caso contrario, infatti, si arriverebbe a tempi per l'accertamento «irragionevolmente lunghi». I giudici menzionati non si limitano però ad applicare tale principio di diritto, ritenendo che l'Agenzia sia incorsa in una «responsabilità aggravata per lite temeraria». Pur avendo avuto a disposizione 10 anni per la notifica delle contestazioni, gli accertamenti sono partiti solo nel 2014, causando alla società «un evidente danno e rilevanti disagi». Una scelta, quella di procedere comunque alla rettifica fuori tempo massimo, che a giudizio della Ctp deriva da una «precisa volontà di evitare responsabilità discendenti dall'omessa notifica degli avvisi di accerta-

mento entro i termini ordinari, anche in considerazione dei rilevanti ammontari oggetto degli stessi». «La Ctp di Milano ha affermato la responsabilità aggravata dell'Agenzia delle entrate, perché quest'ultima, nonostante fosse decaduta dal potere di emettere gli accertamenti, aveva cercato di occultare tale decadenza mediante la elaborazione di una tesi del tutto priva di fondamento e caratterizzata da un evidente scopo «elusivo», volto all'aggiornamento delle disposizioni applicabili in materia», commenta Giulio Andreani, senior advisor di Dla Piper (che ha difeso in giudizio la società), «in altri termini, la legge esiste per tutti: la devono rispettare i contribuenti, ma anche l'amministrazione finanziaria e nulla giustifica la sua violazione da parte di qualsiasi soggetto».

© Riproduzione riservata



### Per i trust la riemersione è una tappa obbligata

Per i Trust passaggio obbligato nella voluntary disclosure. La procedura di riemersione dei capitali è, infatti, l'ultima chiamata per istituti costruiti sì all'estero ma con agganci fiscali in Italia. Sistemare la residenza del trust, infatti, traghettandola nei confini italiani, in ottica di pianificazione fiscale, è il salvacondotto per avere, in futuro, mani libere per apportare le modifiche alla struttura. Successivamente alla chiusura della voluntary si creerebbe infatti, il rischio che qualunque operazione al cuore del trust, alla sua struttura, potrebbe essere valutata con sospetto e come indice di reato. Sono questi alcuni degli scenari tracciati nel convegno «voluntary disclosure e trust» a Milano, il 28 ottobre organizzato da Asla, Associazione degli studi legali associati. Stefano Loconte, fondatore dello studio Loconte & partners, ha voluto elencare i passaggi che i professionisti devono compiere con i clienti per preparare una collaborazione volontaria per il trust: «Il primo passo da fare, nel momento in cui ci si interfaccia con un trust, è chiedersi se è vero». Per Loconte importante è «l'analisi dell'atto istitutivo dove deve essere espresso il bilanciamento dei poteri per individuare i reali protagonisti». Il passo successivo è verificare gli aspetti sostanziali scegliendo, nel caso dell'eterodirezione, di avvalersi della voluntary e dare una nuova fisionomia all'istituto. Giulia Cipollini, dello studio legale Whithers, è andata a scomporre gli aspetti legati ai ruoli dei beneficiari ricordando che la occorrerà effettuare una analisi di sostanza e forma delle strutture. Di trust sotto attacco, che scontano un pregiudizio internazionale, non proprio a torto, ha parlato Filippo Nosedà, partner della sede londinese di Whithers. Per l'avvocato, di origini svizzere, negli ultimi anni, le legislazioni internazionali hanno introdotto delle equiparazioni tra trust e negozio evasivo, considerando il trust una cosa illecita per antonomasia. Sulla pregiudiziale trust è intervenuto anche Armando Simbari dello studio Di Noia, Federico, Pelanda, Simbari, Uslenghi, che ha riconosciuto come le procure guardino con sospetto azioni di smantellamento delle strutture, considerando l'intervento malizioso. Voluntary disclosure dunque un salvacondotto che protegge le decisioni postume altrimenti gli interventi senza l'ombrello della protezione potrebbero essere considerati indizi border line.

Cristina Bartelli

### SENTENZA DOLCE E GABBANA E PRESCRIZIONE DEI REATI

## Iva, vince la disciplina nazionale

Permanente applicabilità della disciplina nazionale in materia di prescrizione dei reati tributari nel settore dell'Iva nonostante le contrarie indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) e di un precedente della stessa sezione (per ora solo annunciato). È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 43809/2015 del 30/10/2015 (caso Dolce e Gabbana, si veda ItaliaOggi di ieri). Come è noto, i termini di prescrizione per i reati tributari sono di 6 anni, per i reati commessi sino al 18/9/2011, e di 8, per i reati commessi successivamente a tale data, aumentati di un quarto in presenza di fenomeni interruttivi (notifica del Pvc ecc.). La Cgue, nella sentenza resa nella causa C-105/14, in merito al termine di prescrizione di 6 anni (aumentato sino a 7 anni e sei mesi per l'interruzione), ha ritenuto come la normativa nazionale in materia di prescrizione dei reati per frodi nel settore dell'Iva fosse troppo breve e pertanto ne potesse derivare un pregiudizio agli interessi dell'Unione europea nel contrasto alle frodi in tale settore. Ciò in quanto la sanzione penale, per il delitto di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazione inesistenti), sarebbe stata non dissuasiva perché il reato sarebbe stato facilmente prescrivibile. La Suprema corte (sempre sez. III), in una decisione del 17 settembre 2015, dimostrando di condividere le argomentazioni della Corte di giustizia, ha ritenuto che si possano disapplicare le norme sulla prescrizione (artt. 160 e 161 c.p.), avallando quindi la possibilità che si possa condannare l'imputato per frodi nel settore dell'Iva (anche in tal caso il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazione inesistenti di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000) nonostante sia decorso il termine di prescrizione (informazione provvisoria della Corte di cassazione del 18/9/2015,

per la quale non è stata ancora depositata la sentenza).

Con l'ultimo arresto contenuto nella sentenza n. 43809/2015, la stessa III sezione della Cassazione, in contrasto con le indicazioni della Curia europea nonché con il precedente della stessa sezione solo annunciato, ha dichiarato l'estinzione del reato di omessa dichiarazione ai fini Iva per intervenuta prescrizione. In tal caso la Corte non ha valutato le possibili implicazioni derivanti dalla sentenza della Corte Ue nella causa n. C-105/14, circa il termine troppo breve di prescrizione previsto dalla norma interna. Il mancato esame delle conseguenze della sentenza della Curia europea da ultimo citata non sembra possa giustificarsi con la diversità del titolo di reato nel caso esaminato (omessa presentazione della dichiarazione Iva) e quello oggetto della sentenza della Corte europea (dichiarazione fraudolenta). In entrambi i casi, infatti, la condotta materiale di ambedue i reati sembrerebbe potenzialmente idonea a ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Si profila l'intervento delle sezioni unite per stabilire quale sia il termine (rectius la disciplina) di prescrizione applicabile ai reati tributari in materia di Iva.

Sul punto si attende inoltre la decisione della Corte costituzionale in quanto la Corte d'appello di Milano ha sollevato incidente di costituzionalità ritenendo che dare applicazione ai principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza resa nella n. causa C-105/14 comporterebbe un'applicazione retroattiva di norme penali meno favorevoli e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 25, comma II, Cost. (che sarebbe un controllo alle limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione dell'Italia all'ordinamento dell'Unione).

Domenico Rettura,  
Ludovici & Partners

